



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD. n. 1153 /2015
PROT. 26986

IL RETTORE

vista la Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, con particolare riferimento all'art. 3, laddove si prevede che le Università organizzino i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario, e all'art. 12, lettera c), laddove si consente agli Atenei di promuovere corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;

visto il Decreto Ministeriale 270/2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, con specifico riferimento all'art. 11, comma 7, lettera i), nel quale si prevede che i regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinino anche gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento, tra l'altro, all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 14 del 16 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, e successive modifiche;

visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, con particolare riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), con cui si invitano gli Atenei ad individuare strumenti e servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;

preso atto che, a livello europeo, non sono presenti linee guida o normative in tema di studenti a tempo parziale, status comunque contemplato dalla quasi totalità degli Atenei, ad eccezione del Comunicato di Londra 2007, con cui si invitano gli Stati alla creazione di forme più flessibili di formazione universitaria allo scopo di aumentare il numero dei laureati;

visto l'art. 21, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, in base al quale i Regolamenti Didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale;

richiamato, inoltre, l'art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22 novembre 2013, con cui si prevede che l'Università, mediante apposito regolamento, disciplini particolari modalità organizzative per gli studenti a tempo parziale, al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di "fuori corso" e potendo, altresì, usufruire di una riduzione proporzionale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

dell'importo relativo a tasse e contributi;

preso atto che il medesimo articolo del Regolamento Didattico di Ateneo permette di usufruire della suddetta possibilità agli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione;

visto il documento ANVUR emanato in data 24 aprile 2014 avente per oggetto "Linee guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio convenzionali – Indicazioni per le CEV", con cui si indica esplicitamente la possibilità di fornire agli studenti l'opportunità di percorsi di studio differenziati mediante l'introduzione del seguente indicatore necessario a soddisfare il Requisito AQ1: piano di reclutamento di studenti con esigenze particolari (studenti lavoratori, fuori sede, ecc.) e di progettazione di percorsi formativi e di supporti correlati alla loro caratteristica;

sentito il parere del Consiglio degli Studenti, espresso nella seduta del 16 aprile 2015;

vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 28 aprile 2015, con cui si esprime parere favorevole relativamente al Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma, applicabile a partire dagli immatricolati al primo anno di corso dell'anno accademico 2015/16;

vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 aprile 2015, con cui si approva il Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma, applicabile a partire dagli immatricolati al primo anno di corso dell'anno accademico 2015/16,

ravvisata la necessità, per mero errore materiale, di riformulare come segue l'articolo 2, comma 2, lettera a): "Lo studente con invalidità uguale o superiore al 45% oppure disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92 e studente con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)";

D E C R E T A

è emanato il **Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma**, nel testo allegato e parte integrante del presente provvedimento, con entrata in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale di Ateneo e con decorrenza degli effetti a partire dall'anno accademico 2015/2016.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Parma, 11 MAG. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Ablondi

IL RETTORE
Loris Borghi

IL PRORETTORE ALLA DIDATTICA E
SERVIZI AGLI STUDENTI
Maria Cristina Ossiprandi

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti	Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O.C. Offerta Formativa e Servizi agli Studenti	F.to Dott.ssa Gianna Maria Maggiali
Articolazione organizzativo-gestionale "Ordinamenti Didattici e Offerta Formativa"	U.O.C. Offerta Formativa e Servizi agli Studenti	Dott. Michele Bertani
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993		



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2015, su parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2015, ed emanato con DRD n. 1153/2015, prot. n. 26986, dell'11 maggio 2015)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento individua e disciplina la condizione di studente impegnato a tempo parziale, di seguito denominato "studente part-time", nelle attività didattiche dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, di seguito denominati "corsi di studio", dell'art. 11, comma 7, lettera i), del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, e dell'art.33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 3496 del 22 novembre 2013.
2. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità conferita a ciascun studente, che non sia in possesso della piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo 2, di concordare, all'atto dell'immatricolazione o durante gli anni accademici successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti universitari (CFU) pari al 50% di quelli annualmente previsti.
3. Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di studio attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04; le norme relative al tempo parziale non si applicano agli studenti iscritti ai Corsi di Studio aventi la programmazione nazionale, ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari ed a percorsi formativi non previsti dall'art. 1, comma 1.

Articolo 2 - Qualifica di studente part-time

1. Lo studente part-time è uno studente che si immatricola o si iscrive ad anni regolari dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, salute o personali si trovi nell'impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno.
2. Può presentare richiesta:
 - a. Lo studente lavoratore con contratto (subordinato, autonomo o professionale) di durata non inferiore a sei mesi.
 - b. Lo studente con invalidità uguale o superiore al 45% oppure disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92 e studente con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

- c. Lo studente impegnato non occasionalmente nella cura ed assistenza di parenti non autosufficienti ai sensi della Legge 104/92. Si considerano parenti gli ascendenti (fino al secondo grado), i figli e i fratelli fino all'età di tredici anni. Tale disposizione si applica anche al coniuge dello studente. Lo studente deve appartenere allo stesso nucleo familiare dell'assistito certificato nello stesso stato di famiglia.
 - d. La studentessa in gravidanza o studente con figli fino a tre anni (solo uno dei due genitori può usufruire dell'iscrizione a tempo parziale).
 - e. Lo studente impegnato in attività sportiva ad alto livello nazionale o internazionale.
3. Le Autorità Accademiche si riservano di valutare con attenzione richieste del tutto eccezionali o particolari non comprese nelle precedenti categorie.
 4. I requisiti devono essere autocertificati e presenti all'atto della richiesta. L'Ateneo si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati.
 5. Non possono iscriversi a tempo parziale gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto.

Articolo 3 - Contribuzione universitaria e benefici del diritto allo studio

1. L'importo della contribuzione a carico degli studenti part-time iscritti a corsi di studio è stabilita nella misura del 50% (ad esclusione dell'imposta di bollo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio). Lo studente pertanto sarà tenuto a versare:
 - imposta di bollo virtuale;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - tassa di iscrizione;
 - contributi universitari;
 - maggiorazione.
2. Lo studente part-time può presentare l'autocertificazione per determinare la maggiorazione sull'importo della seconda rata e ha diritto alle agevolazioni economiche previste dal Manifesto degli Studi in relazione al reddito ed alla votazione di diploma e/o laurea. Per tale tipologia di studente gli anni normali di corso, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, sono accresciuti in numero pari a quello degli anni accademici per i quali ha ottenuto la qualifica di studente part-time.
3. Lo studente part-time non può accedere alle collaborazioni a tempo parziale. L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso di studio per il riscatto degli anni ai fini pensionistici e,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

conseguentemente, sui certificati relativi alla carriera studentesca verrà indicata la durata normale del corso valida ai fini giuridici.

Articolo 4 - Piano di studio

1. Lo studente part-time presenta il piano di studio, per ciascun anno di corso, che non potrà contenere più della metà dei crediti formativi universitari previsti per l'anno accademico per il quale ha presentato la domanda di part-time.
2. I competenti Consigli di Corso di Studio, a tal fine, definiscono, con la predisposizione di specifici piani di studio, il percorso formativo relativo agli studenti a tempo parziale, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto, calibrando l'attività didattica in due semestri.
3. Conformemente alla normativa vigente, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono contemplare norme specifiche che prevedano eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza, laddove previsto, e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Articolo 5 - Modalità e condizioni per la presentazione della richiesta

1. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di studente part-time deve essere presentata domanda al Rettore, completa delle autocertificazioni attestanti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, al momento dell'immatricolazione.
2. La richiesta vincola lo studente per due anni accademici e può essere reiterata al termine del periodo. Allo studente part-time non è consentito il passaggio ad altri corsi di studio dell'Ateneo.

Articolo 6 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente e di Ateneo in materia di gestione delle carriere degli studenti.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dagli immatricolati al primo anno di corso dell'anno accademico 2015/16.